

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6536 del 13/12/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETÀ IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA DELL'AGGLOMERATO "SEGUZZONE EST DI NIBBIANO" (codice agglomerato APC0411/PC 411) IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6759 del 12/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETÀ IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA DELL'AGGLOMERATO "**SEGUZZONE EST DI NIBBIANO**" (codice agglomerato APC0411/PC 411) IN COMUNE DI **ALTA VAL TIDONE**.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e previsto che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

Vista

- l'istanza del 10/05/2018, prot. n° RT 7163-2018-P (acquisita agli atti il 16/05/2018 con prot. n° PGPC/2018/7875), presentata dalla Società IRETI S.P.A. per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente l'attività di gestione dei servizi di fognatura dell'agglomerato "**Seguzzone Est di Nibbiano**" (codice agglomerato **APC0411 – PC 411**) in Comune di **Alta Val Tidone**;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Società IRETI S.P.A. con note del 25/06/2018, prot. n° RT 10120-2018-P (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/10225), dell'11/10/2018, prot. n° RT 015737-2018-P (acquisita agli atti il 17/10/2018 con prot. n° PGPC/2018/16355), e del 29/10/2018, prot. n° RT 16950-2018 -P (acquisita agli atti il 30/10/2018 con prot. n° PGPC/2018/17029);

Accertato che l'istanza è stata presentata per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

Avuto presente che la rete fognaria a servizio dell'agglomerato di "Seguzzone Est di Nibbiano" non è dotata di un sistema di trattamento;

Verificato che l'agglomerato "Seguzzone Est di Nibbiano" è ricompreso nell'elenco degli agglomerati esistenti - *"Tabella 6 Elenco dei potenziali agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE"* - allegato alla Deliberazione di G.R. n° 201/2016;

Preso atto che il punto 7) della citata Deliberazione di G.R. n° 201/2016 prevede che *"... tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto a seguito della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione o della documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento di una domanda di autorizzazione già esistente"*;

Verificato che:

- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "**Seguzzone Est di**

Nibbiano" (codice agglomerato **APC0411 – PC 411**) in Comune di **Alta Val Tidone**:

- serve 21 abitanti (19 residenti e 2 fluttuanti);
- non raccoglie acque reflue industriali, né assimilate alle domestiche;
- non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
- non è dotata di un sistema di trattamento delle acque reflue urbane;
- lo scarico (n° **033029/011A** catasto scarichi) di acque reflue urbane dell'agglomerato "**Seguzzone Est di Nibbiano**" recapita nel corpo idrico superficiale "fosso" afferente al Rio della Fame;

Considerato che malgrado l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 preveda che le Autorizzazioni Uniche Ambientali abbiano durata di 15 anni, la D.G.R. n. 201/2016 «Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"» ha previsto che lo scarico in argomento venga adeguato entro il 31/12/2030 con la conseguenza che, entro tale termine, dovrà essere modificato l'attuale regime autorizzativo a seguito di apposita istanza;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 dell'01/09/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura dell'agglomerato "**Seguzzone Est di Nibbiano**" (codice agglomerato **APC0411 – PC 411**) in Comune di **Alta Val Tidone**;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di emanare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) - avente sede legale in Comune di Genova, Via Piacenza n° 54, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura dell'agglomerato "**Seguzzone Est di Nibbiano**" (codice agglomerato **APC0411 – PC 411**) in Comune di **Alta Val Tidone**. Tale autorizzazione, con **validità fino al 31/12/2030**, comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° **033029/011A** catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "fosso" afferente al Rio della Fame, le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
 - b) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - c) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Alta Val Tidone, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
 - d) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo che:**
- qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
4. **di dare atto che:**
- l'Autorizzazione Unica Ambientale scadrà il **31/12/2030** e che entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico (previa presentazione di domanda) in linea con i programmi approvati dall'ATERSIR in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 201/2016;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Società IRETI S.P.A., all'AUSL, al Comune di Alta Val Tidone, ad ATERSIR ed alla Sezione Provinciale dell'ARPAE di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.